

STUDIO LEGALE

Maria Sottile

Via Alessandro Turco, 71 - 88100 Catanzaro

Pec: maria.sottile@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Tel./ Fax 0961/741096

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

PER: ARIA DELLE FATE DI PAESE CARMEN, con sede in Rose, C.da San Leonardo, P.IVA 03468220789, in persona del legale rappresentante, sig.ra Carmen Paese, nata a Cosenza il 02.06.1983, (C.F. PSACMN83H42D086A), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sottile (C.F. STTMRA57D61H490U; PEC maria.sottile@avvocaticatanzaro.legalmail.it), con studio in Catanzaro Via Alessandro Turco 71, giusta procura in calce al presente atto, dove la ricorrente elettivamente domicilia.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente procedimento a mezzo fax (0961 741096 ovvero a mezzo pec maria.sottile@avvocaticatanzaro.legalmail.it

- ricorrente -

CONTRO

1) REGIONE CALABRIA in persona del Presidente l.r.p.t., con sede in Catanzaro c/o Cittadella regionale, loc. Germaneto,

2) REGIONE CALABRIA - Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, in persona del Dirigente Generale l.r.p.t., – Settore competitività –, con sede in Catanzaro c/o Cittadella regionale loc. Germaneto;

- resistenti-

E NEI CONFRONTI

- **Alessandro Magliocco** residente in Rose (CS) alla C.da Sovarette Soprane 2
- **Franco Capisciolti** residente in Bisignano (CS) alla C.da Muoio

-controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO E/O PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O DI
INVALIDITÀ E/O PER LA DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA, PREVIA MISURA
CAUTELARE**

del Decreto n. 9554 del 02/08//2019 del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse

Agroalimentari (ARA) della Regione Calabria, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA', assunto il 01.08.2019 numero Registro Dipartimento n. 730 (all. 1), inserito in data 02.08.2019 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 9554 del 02 /08/2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell' A.D.G. www.calabriapsr.it, in pari data, con il quale si approvava la graduatoria definitiva degli interventi di cui all'allegato "A" (all..2) comprendente l'elenco delle domande "Ammesse" e all'allegato "B" (all..3) elenco delle domande "Escluse"(non ricevibili/ ammissibili), relative al PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016., e per l'effetto, si riteneva "non ammissibile" la domanda prodotta dalla ditta ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente,

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nella graduatoria ordinaria delle domande ammesse di cui all'allegato A) sopra citato.

PREMESSA

Con D.D.G. n 7516 del 29/6/2016 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande di sostegno di adesione al Pacchetto Giovani Misura 6 " Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese " e Misura 4 " Investimenti in immobilizzazioni materiali" annualità 2016 (all. 4).

La dotazione finanziaria assegnata per l'annualità 2016 è stata determinata nel modo seguente: 6.1.1 euro 30.000.000,00; 4.1.2 euro 250.000.00 incrementata di euro 20.000.000,00 con DDG n. 12959 del 22.11.201,

Per il trattamento delle domande di sostegno e la gestione delle fasi di ricevibilità / valutazione finalizzato alla pubblicazione della graduatoria, il bando rinviava alle Disposizioni Procedurali approvate con D.D.G. n. 7609 del 30 .06.2016 (all. 5).

In data 02.02.2017 la sig.ra Paese Carmen, quale titolare della Ditta Aria delle fate, ha presentato domanda di partecipazione al citato Bando – con numero di domanda 54250181739 (all. 6) corredata di tutti i documenti indicati nell'avviso succitato al fine di accedere e ottenere finanziamenti a fronte della realizzazione di investimenti nella sua azienda agricola in relazione all'acquisto di macchinari, **nonché per la costruzione di un immobile** da adibire a zona di lavorazione, ufficio e punto vendita, e, atteso il tipo di attività svolta dall'azienda - ossia coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche - per il reperimento di quanto necessario

correlato alla predetta attività.

Il punteggio attribuito in autovalutazione nella domanda è pari a 43,00.

Con DDG n. 13907 del 07.12.2017 veniva pubblicata la graduatoria delle aziende ritenute ammissibili (allegato A) nonché l'elenco di quelle "escluse" non ricevibili/ ammissibili (allegato B; all. 7).

La predetta domanda contraddistinta nella graduatoria con il numero di BARCODE 54250181739 veniva collocata nell'elenco delle escluse di cui all'allegato B della predetta graduatoria per irricevibilità/inammissibilità con le seguenti motivazioni:

- *Assenza planimetrie degli interventi agronomici ;*
- *Quadro economico difforme dalla domanda di aiuto;*
- *Tipologia fabbricato rurale con richiesta d'intervento non ammissibile;*

Ritenuto illegittimo l'inserimento della succitata domanda di partecipazione al bando nella graduatoria delle escluse, la Ditta ricorrente presentava, in data 05/02/2018, istanza di riesame (all. 8) a mente del paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali di cui al D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016, che prevedeva, appunto, la possibilità di proporre, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ADG (www.calabriapsr.it) della graduatoria, la possibilità di presentare, a mezzo PEC, istanza di riesame, opportunamente motivata e documentata qualora fosse ritenuta illegittima l'esclusione,

Acun riscontro seguiva alla domanda di riesame.

In data 02/08/2019 veniva pubblicato sul sito istituzionale dell'A.D.G. www.calabriapsr.it, Decreto n. 9554 del 02/08/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari(ARA), con il quale si approvava la graduatoria relativa al PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016 con allegato "A" comprendente "l'elenco delle domande Ammesse" ed allegato B) comprendente l'elenco delle domande "Escluse" per irricevibilità / inammissibilità.

In tale graduatoria si ritiene "non ammissibile" la domanda prodotta dalla ricorrente che, infatti, è stata inserita nell'allegato B con numero Barcode 54250181739 alla posizione n. 650. (all. 9 estratto graduatoria posizione ditta "Aria delle fate" di Paese Carmen).

In particolare, la motivazione posta alla base del giudizio di inammissibilità ed irricevibilità della domanda viene così indicata: ***"Fabbricato indicato per la trasformazione con categoria catastale non idonea all'uso richiesto"***.

Pur senza aver ricevuto risposta formale alla domanda di riesame proposta, si può, dunque, legittimamente ritenere che le relative motivazioni a base della pronuncia di inammissibilità della domanda Paese di cui alla prima graduatoria cui sono seguite le puntuali doglianze in sede di riesame, siano state integralmente rimosse e superate a fronte delle predette censure della ricorrente in sede di Riesame, giacché nella graduatoria finale di cui al DDG 9554 del 02.08.2019 successiva a quel Riesame non risultavano più inseriti i tre motivi di esclusione di cui alla graduatoria del DDG 13907 del 07.12.2017 ma piuttosto un nuovo e diverso motivo di esclusione ***“Fabbricato per la trasformazione con categoria catastale non idonea all’uso richiesto”***.

Comprensibilmente sorpresa di questo nuovo motivo posto a fondamento della inammissibilità della domanda confermata anche in graduatoria definitiva, la sig.ra Paese Carmen nella qualità di titolare l'Azienda Agricola Aria delle Fate, con richiesta del 16.09.2019 inoltrava istanza di accesso agli atti (all. 10), alla quale, tuttavia, ad oggi non è stato dato riscontro da parte dell'Ente, così rimanendo frustrato il diritto della ricorrente a conoscere le reali cause di quel giudizio di inammissibilità della sua domanda, che, a fronte del tenore criptico di quella nuova scarna motivazione, ad oggi appare del tutto illegittimo ancorché incomprensibile.

Invero, la predetta esclusione della domanda proposta dalla ricorrente da quelle ammissibili è illegittima e come tale va annullata, alla luce dei seguenti

MOTIVI

A) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.. b)-

In via preliminare, si eccepisce l’omesso rispetto della procedura dettata dall’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, non essendo stata l’impugnata esclusione preceduta dal preavviso di rigetto.

A tale fine si osserva, in punto di diritto, che il citato articolo 10 bis prevede l’obbligo in capo all’Amministrazione di comunicare tempestivamente al privato i motivi ostativi all’accoglimento di una domanda da questi presentata.

Al riguardo, la legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, ha inciso in vari settori della disciplina del diritto amministrativo e, tra essi, anche sotto il profilo della tutela del privato soggetto all’azione amministrativa e delle relative garanzie partecipative nel procedimento.

Segnatamente, la citata novella ha introdotto il nuovo articolo 10 bis che espressamente recita: *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo*

periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

La *ratio* della norma contenuta nell'articolo richiamato è evidente: il legislatore ha voluto estendere le garanzie di partecipazione dei privati con l'introduzione del c.d. preavviso di rigetto nei procedimenti attivati su istanza di parte e destinati a sfociare in un provvedimento negativo a causa di motivi ostativi all'accoglimento della domanda; tale comunicazione, come chiarisce la legge stessa, concede al privato la possibilità di esprimere le osservazioni o presentare i documenti da lui ritenuti idonei a indirizzare l'iter decisionale verso un esito favorevole alle proprie aspettative.

In altri termini il Legislatore, con l'art. 6 L. 11 febbraio 2005 n. 15 ha esteso ai procedimenti iniziati ad istanza di parte gli obblighi partecipativi che sia l'originaria formulazione della L. n. 241 del 1990 (articolo 7) che la giurisprudenza formatasi sul punto applicavano ai soli procedimenti avviati d'ufficio.

Le deroghe a tale obbligo sono espressamente previste dallo stesso art. 10 *bis* e si riferiscono alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Sul punto richiamato il Consiglio di Stato VI Sez. con ordinanza del 30 agosto 2006 n. 4519, proprio con riferimento ad un diniego di ammissione di un progetto a finanziamento pubblico, che la deroga stabilita dal citato art. 10 *bis* per i procedimenti concorsuali necessita di interpretazione restrittiva vista la sua natura eccezionale e non è estensibile ad un procedimento caratterizzato da una valutazione specifica delle singole istanze che sfocia nell'adozione di un provvedimento individuale.

Dunque, la norma in parte qua è di stretta interpretazione e non può essere applicata se non alle fattispecie espressamente previste (*Conforme* T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III TER - Sentenza 17 luglio 2007 n. 6503, TAR Umbria – Sentenza del 9 giugno 2010 n. 366).

E' ben vero che a queste deroghe normativamente introdotte si aggiungono le ipotesi, elaborate dalla giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore della L. n. 15 del 2005 con precipuo riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento (la cui omissione è stata ritenuta inidonea a fondare una pronuncia di annullamento nei casi in cui l'interessato fosse venuto comunque a conoscenza aliunde dell'esistenza di un procedimento che lo riguardasse; il procedimento avesse natura vincolata; il privato non avesse dimostrato in giudizio che la sua partecipazione avrebbe potuto portare a un diverso esito) ma certamente estensibili, in considerazione dell'*eadem ratio*, anche all'istituto del preavviso di rigetto, trattandosi di conclusioni invero ispirate alla comune

esigenza di far prevalere questioni di sostanza su profili meramente formali e che trovano sicuro fondamento nel principio costituzionale di buon andamento dell'Amministrazione nei suoi noti corollari, quali la conservazione degli atti, la strumentalità delle forme, il raggiungimento dello scopo e l'economicità dell'azione amministrativa.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, non sussiste alcuna ipotesi derogatoria dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n.241 del 1990.

Nella specie, difatti, la contestazione attiene al mancato previo avviso della determinazione negativa che l'Amministrazione aveva in animo di adottare dopo l'esaurimento della fase istruttoria e a conclusione della sua autonoma valutazione degli elementi di conoscenza che in detta fase erano stati raccolti.

È quindi incontestabile, nel caso specifico, l'interesse della ricorrente a partecipare sia alla fase istruttoria che a quella successiva di valutazione, in modo da poter tempestivamente controdedurre ai motivi ostativi all'ammissione a contributo del proprio progetto.

Da qui, l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto un profilo di natura procedimentale.

B) - Violazione di legge; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Violazione di legge disposizioni D.D.G. n. 7609 del 30/06/2016;

violazione e falsa applicazione del bando in D.D.G. n. 7516 del 29.06.2016;

eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria.

Con attenzione all'unico e nuovo motivo di esclusione della domanda della ricorrente quale emerso per la prima volta in graduatoria definitiva *“Fabbricato indicato per la trasformazione con categoria catastale non idonea all'uso richiesto”* preme a questa difesa subito evidenziare la clamorosa e palese illegittimità di tale motivazione, atteso che essa compare per la prima volta nella graduatoria definitiva successiva al riesame e, dunque, non era ricompresa nella graduatoria pubblicata con DDG 13907 del 07.12.2017; a questo punto non vi è chi non veda come tale circostanza abbia frustrato il sacrosanto diritto della ricorrente di prendere posizione e contestare questo motivo di rigetto nelle sedi opportune e con i mezzi *ex lege* previsti (riesame ex **D.D.G. n. 7609 del 30/06/2016**) con grave violazione del contraddittorio.

Al riguardo, è appena il caso di puntualizzare che le Disposizioni Procedurali di cui al **D.D.G. n. 7609 del 30/06/2016 (all. 5)**. prevedono che le parti interessate possano (come riportato al paragrafo 3- Valutazione), entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria, presentare a mezzo pec istanza di riesame, opportunamente motivata e documentata.

Orbene, alla ricorrente, in sostanza, è stata preclusa la possibilità di presentare istanza di riesame in merito alla “ammissibilità” della propria domanda relativamente al nuovo motivo di esclusione emerso per la prima volta solo in sede della graduatoria definitiva oggi impugnata, giacché nella prima graduatoria, i tre profili di inammissibilità erano diversi.

Come evidenziato in premessa, in un primo momento, la domanda della ricorrente era stata erroneamente inserita tra quelle “irricevibili/ inammissibili” per i motivi, altri, già sopra indicati; nessuna traccia, invece, di questo ulteriore e diverso motivo che l'Ente ha contestato solo in definitiva graduatoria allorquando si era già consumato il diritto della interessata a far valere le proprie ragioni motivate e documentate con il procedimento di Riesame.

Pertanto, anche sotto tale profilo, appare palese l'illegittimità dell'iter procedimentale che ha condotto all'approvazione degli impugnati provvedimenti da parte dell'Ente Regione Calabria.

Di seguito e nel merito

La motivazione scarna e lapidaria “*Fabbricato indicato per la trasformazione con categoria catastale non idonea all'uso richiesto*” appare *ictu oculi* illegittima perché non corrispondente al vero e indice di una certa superficialità nella istruttoria eventualmente condotta.

Invero, affermare che la categoria catastale dell'immobile dove dovrebbe esercitarsi l'attività da finanziare non sarebbe idonea è - a tacer d'altro - singolare perché **l'immobile non esiste**; la domanda della ricorrente è corredata delle tavole progettuali del predetto immobile e da una esaustiva relazione tecnica che dà sempre e solo conto di un futuro fabbricato a vocazione agricola; le stesse ortofoto a corredo della predetta relazione tecnica mostrano inequivocabilmente che l'immobile esiste ancora solo nel progetto del tecnico che ha predisposto gli elaborati tecnici e ovviamente, nei desiderata della ricorrente; a questo punto, se l'immobile non esiste, non può parlarsi di una sua categoria catastale a meno che non si voglia ammettere che la Commissione che ha decretato l'inammissibilità della domanda di Paese Carmen abbia condotto un suo accatastamento *ex ante* sulla base delle carte tecniche allegate alla domanda; operazione, ovviamente, non ammissibile perché diversi sono gli organi e gli uffici competenti a condurre tale valutazione.

Al riguardo e per mero scrupolo difensivo, questa difesa evidenzia che con la domanda di accatastamento da presentarsi all'Agenzia del Territorio competente, l'interessato comunica che è stato ultimato (evenienza non sussistente nel caso di specie) un fabbricato, oppure è stata completata una nuova costruzione o sono state effettuate delle modifiche di una certa entità ad un immobile.

In sostanza, l'accatastamento non è altro che una dichiarazione in cui, oltre a dare questa comunicazione, si chiede anche che l'immobile venga iscritto nel Catasto degli immobili.

All'interno della dichiarazione, poi, deve essere riportata anche una "proposta" di categoria (a seconda del tipo (A/1, A/2, C/2 ecc) e quella della rendita catastale.

Va anche chiarito che con DL n. 201/2001 (c.d. Decreto Salva Italia) è stato istituito il Catasto dei fabbricati rurali che ha imposto il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali nell'ambito del catasto urbano al fine di attribuire a questa tipologia di immobili la rendita catastale finalizzata al pagamento dell'IMU.

Ad ogni buon conto, per assegnare la categoria ai beni, anche quella relativa alla loro eventuale ruralità, va condotta una indagine e una valutazione da parte dei competenti organi preposti fra cui, certamente, non può annoverarsi una Commissione di valutazione delle domande di finanziamento.

Da qui, la carente e distratta istruttoria da cui è disceso un giudizio frettoloso e insensato.

E del resto, sarebbe stato sufficiente a quella Commissione valutatrice delle domande di finanziamento leggere le carte tecniche a corredo della domanda di Paese Carmen, laddove non solo le tavole e i grafici danno conto di un immobile pensato per l'attività che si propone la ricorrente e per la quale ha chiesto di essere finanziata, ma anche la stessa descrizione in relazione tecnica dà conto del proposito della ricorrente di costruire un immobile esclusivamente strumentale allo svolgimento di quella particolare attività con un'area per la lavorazione, una per lo stoccaggio, una per gli uffici e, infine, una per la vendita diretta.

Va anche aggiunto che l'istruttoria ha mostrato di essere particolarmente superficiale e frettolosa laddove alcun conto ha tenuto della fondamentale disponibilità della ricorrente manifestata nella parte finale della sua richiesta di Riesame laddove testualmente scrive: *"Nella ipotesi di non accoglimento della presente istanza di riesame circa la finanziabilità del fabbricato, se ne chiede lo stralcio ed attesa la indispensabilità dello stesso (fabbricato) ai fini dell'esercizio delle attività aziendali si fa presente che verrà realizzato con fondi propri della parte istante"*.

Del resto, preme a questa difesa evidenziare che il finanziamento richiesto è per la gran parte destinato all'acquisto dei macchinari e strumenti necessari per la coltura delle erbe, solo per il 30% di quanto richiesto, il finanziamento sarebbe stato impiegato per la costruzione del fabbricato dove lavorare, stoccare e vendere il prodotto finito (v. pagg. 41/45 del *business plan* allegato alla domanda).

Da ciò l'illegittimità della esclusione della domanda di Carmen Paese.

ISTANZA MISURA CAUTELARE

La ricorrente, stante il grave pregiudizio patito a causa della sua aspettativa di ottenere un finanziamento a fronte del possesso di tutti i richiesti requisiti, illegittimamente frustrata dalla decisione oggi impugnata, formula precipua istanza cautelare affinché l'Ecc.mo TAR adotti, adotti ogni opportuno provvedimento di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Invero sussistono tutti gli elementi:

circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto nelle difese che precedono e a cui si rinvia espressamente;

quanto al *periculum in mora*, non vi è chi non veda come la illegittima, ingiusta, erronea esclusione della richiedente il beneficio, abbia certamente creato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perduta possibilità di partecipare e avvantaggiarsi delle politiche comunitarie con inevitabile ripercussione sul beneficiario *in primis* ma, si lasci passare, anche sulla economia e le possibilità occupazionali per una zona, quella di Rose e del cosentino, che soffre atavicamente per la cronica mancanza di lavoro e che nell'avvio di questa piccola realtà potrebbe trovare una fonte di riscatto per una zona particolarmente depressa dal punto di vista occupazionale.

P.T.Q.M.

L'odierna ricorrente nelle qualità in atti e per mezzo del proprio Avvocato difensore,

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, **previa concessione di idonea misura cautelare, contrariis reiectis**, e previa **autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex art. 41, comma 4, e dall'art. 49, co. 3, cod. proc. Amm, per pubblici proclami e/o sul sito istituzionale dell'Autorità di gestione del PSR 2014/2020, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato A del Decreto impugnato,**

Voglia così provvedere:

- 1) Annullare il provvedimento impugnato **Decreto N. 9554 del 02.08.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore N.8, PSR2014/2020 COMPETITIVITA'**, assunto il 01.08.2019 numero Registro Dipartimento n. 730 inserito in data 02.08.2019 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 9554 del 02.08.2019. e pubblicato sul sito istituzionale dell'A.D.G. www.calabriapsr.it, in data 02.08.2019
- 2) e per l'effetto, ordinare alla p.a. Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura – l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria ordinaria degli ammessi di cui all'allegato A.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed il contributo unificato da versare ammonta ad € 650,00. La ricorrente ha i requisiti per chiedere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Si producono:

1. DDG 9554 del 02.08.2019 del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
2. allegato A domande ammesse;
3. allegato B domande escluse per non ricevibilità/ammissibilità;
4. DDG n.7516 del 29 giugno 2016 - avviso per la presentazione delle Domande di adesione al Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
5. disposizioni Procedurali di cui al D.D.G. n. 7609 del 30/06/2016
6. domanda di sostegno n.54250181739 corredata di tutta la richiesta documentazione;
7. DDG n. 13907 del 07 dicembre 2017;
8. istanza di riesame del 05.02.2018;
9. estratto graduatoria posizione ditta “Aria delle fate” di Paese Carmen;
10. istanza di accesso agli atti 16.09.2019.

Catanzaro lì, 29 settembre 2019

Avv. Maria Sottile

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta dell'avv. Maria Sottile, io sottoscritto assistente Unep presso la Corte di Appello di Catanzaro ho notificato copia sottoscritta e conforme del ricorso che precede a:

REGIONE CALABRIA in persona del Presidente l.r.p.t., con sede in Catanzaro c/o Cittadella regionale, loc. Germaneto, ivi recandomi e per lui consegnandola a mani di

REGIONE CALABRIA - Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, in persona del Dirigente Generale l.r.p.t., – Settore competitività – , con sede in Catanzaro c/o Cittadella regionale loc. Germaneto; ivi recandomi e per lui consegnandola a mani di

ALESSANDRO MAGLIOCCO residente in 87040 Rose (CS) alla C.da Sovarette Soprane 2, ivi spedendola in plico di posta racc. a/r

FRANCO CAPISCIOLTI residente in 87043 Bisignano (CS) alla C.da Muoio, ivi spedendola in plico di posta racc. a/r